



**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE  
PER L'UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELL'ADESIONE A COMITATI  
E PER LA PARTECIPAZIONE COMUNALE**

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 18 del 28/6/2016

### **Art. 1 - Oggetto**

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio, per l'utilizzo dello stemma e per l'adesione a manifestazioni o eventi da parte del Comune di Bodio Lomnago.

### **Art. 2 - Definizione di patrocinio**

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

Il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

### **Art. 3 - Soggetti beneficiari**

Il patrocinio comunale può essere richiesto da:

- a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
- b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi del territorio, ovvero
- c) privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale.

Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

### **Art. 4 - Concessione del patrocinio**

1. Possono essere oggetto del patrocinio:

- a) eventi gratuiti di vario genere, quali ad esempio manifestazioni di promozione culturale e turistica, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri o iniziative sportive. Saranno sottoposte a specifica valutazione le manifestazioni i cui eventuali proventi siano destinati a scopi benefici;
- b) corsi, seminari, workshop e altre attività simili aperte al pubblico (anche se a numero chiuso), con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali, per la cui partecipazione non sia previsto alcun tipo di pagamento, neppure in forma indiretta;
- c) corsi, seminari, workshop e altre attività simili di contenuto professionale o finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale.

2. Non sono patrocinabili:

- a) eventi a carattere politico promossi da partiti o movimenti politici, nonché gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o promozione di beni e servizi;
- b) pubblicazioni a stampa e prodotti multimediali o telematici in quanto, per loro natura, presentano contenuti la cui conoscibilità non può essere preventivamente e pienamente acquisita dall'Ente, fatte salve - eccezionalmente - quelle pubblicazioni che, per il loro contenuto storico o artistico, conferiscono particolare prestigio e conoscibilità al Comune di Bodio Lomnago.

3. In ogni caso, criterio imprescindibile nella valutazione dell'istanza è la coerenza dell'iniziativa con i principi e le finalità istituzionali dell'Ente, come delineate nello statuto comunale.

4. Il Sindaco, sentito il parere della Giunta, concede con propria nota il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati.

5. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Bodio Lomnago".

6. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

7. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo, (es. utilizzo gratuito di sale comunali).

8. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale.

9. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.

10. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previa ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di Bodio Lomnago, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

11. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune.

#### **Art. 5 - Utilizzo dello stemma comunale**

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Bodio Lomnago negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento al concessionario.

E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

L'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

#### **Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande**

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco di Bodio Lomnago. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

#### **Art. 7 - Istruttoria della pratica**

Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

#### **Art. 8 - Sanzioni**

Qualora il patrocinio o lo stemma Comune di Bodio Lomnago venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, il Comune si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato con un multa da Euro 100,00 ad Euro 2.500,00.

**Art. 9 - Adesione a Comitati**

L'adesione a Comitati d'onore, organizzativi, promotori o altro, è prevista in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza e comporta la partecipazione del Sindaco o di un suo delegato in rappresentanza dell'Ente.

Gli scopi del Comitato devono essere coerenti con i criteri di cui all'art. 2.

**Art. 10 – Partecipazione comunale a manifestazione o eventi**

La partecipazione del Comune di Bodio Lomnago può essere prevista in occasione di eventi o iniziative non rientranti nelle casistiche di cui all'articolo 5, è a titolo gratuito e non prevede l'utilizzo dello stemma comunale.

Su tutto il materiale promozionale e pubblicitario relativo alla manifestazione o all'evento a cui il Comune partecipa, dovrà essere riportata la dizione "Con la partecipazione del Comune di Bodio Lomnago".

**Art. 11 - Entrata in vigore e pubblicità**

Il regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme del presente documento.